

**All'attribuibilità della reggenza di Presidente del Tribunale, al Magistrato già Consigliere Pretore, perdente posto, anziché al Presidente di Sezione di Tribunale che abbia assunto le funzioni di Magistrato di Corte di Appello anteriormente al Consigliere Pretore.**  
(Risposta a quesito del 25 novembre 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 novembre 1999, esaminato il quesito, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

premesso che con nota del 13.10.99 il dott. ...., presidente di sezione del Tribunale di Grosseto, proponeva il quesito circa l'attribuibilità della reggenza di Presidente del Tribunale al Magistrato Consigliere Pretore, perdente posto, anziché al Presidente di Sezione di Tribunale che abbia assunto le funzioni di Magistrato di Corte d'appello anteriormente al Consigliere Pretore.

A tal fine precisava quanto segue:

In data 11 ottobre 1999 il Consigliere dott. ...., già Consigliere Pretore della Pretura Circondariale di Grosseto, attualmente Presidente di sezione di Tribunale alla luce di quanto disposto dall'art. 37 c. 1 del Decreto legislativo 19.2.1998 n. 51 legge 22.7.1999 n. 234 -, ha assunto la reggenza di Presidente del Tribunale essendo in corso il trasferimento ad altra sede del dott. ...., Presidente del Tribunale il quale, attualmente, sta godendo del periodo feriale.

Significando che il sottoscritto dott. .... ha assunto le funzioni di Presidente di Sezione in data 25 giugno 1992 (deliberazione del C.S.M. del 5 giugno 1991 comunicata il 22.6.1991), mentre il dott. .... ha assunto le funzioni il Consigliere Pretore il 24 marzo 1997, prego l'On.le Consiglio Superiore di voler indicare se la reggenza del Tribunale sia da attribuirsi al Consigliere Pretore, presidente di sezione ex art. 37 c. 1 del decreto legislativo del 19.2.1998 legge 22 luglio 1999 n. 234 e non al Presidente di sezione il quale ultimo, pur risultando meno anziano in ruolo, ha assunto le funzioni di Magistrato di Corte d'appello, quale Presidente di sezione di Tribunale, anteriormente al Presidente di sezione di Tribunale, già Consigliere Pretore.

Sul tema l'Ufficio studi, con parere n. 393/99 dell'8.11.99, ha formulato le seguenti osservazioni e conclusioni:

<<Il quadro di riferimento normativo si compone con le disposizioni dettate dall'art. 104 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 che, in via generale, stabilisce al comma 1 che al magistrato destinato a presiedere il tribunale o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Nella circolare consiliare del 2 maggio 1991, in tema di applicazioni e supplenze, si è chiarito come tale designazione debba essere operata attraverso il sistema tabellare, che non necessita, in simile ipotesi, di apposita procedura concorsuale.

Tale interpretazione è stata ribadita dalla circolare sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1998-1999 adottata dal Consiglio il 21 maggio 1997, che ha chiarito come il potere di designazione vada esercitato considerando l'anzianità nel ruolo come criterio direttivo non esaustivo, ma integrabile con altri requisiti attinenti alle esigenze di servizio, alle attitudini del designato, all'anzianità nell'ufficio, purché siano rese manifeste con adeguata motivazione tutte le circostanze che inducono a non tener conto della mera anzianità.

La proposizione del quesito lascia intendere che, nell'ambito delle vigenti tabelle relative al Tribunale di Grosseto, non si sia provveduto ad individuare il Presidente reggente.

L'ipotesi di mancata designazione biennale è disciplinata espressamente dal comma 2 dell'art. 104 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 che dispone che il titolare mancante o impedito sia sostituito dal più anziano dei giudici che compongono la sezione, prevedendo, inoltre, che nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

Non è revocabile in dubbio, al riguardo, che tra i presidenti di sezione richiamati dalla norma precedente, tra i quali sono ricompresi anche il presidente della sezione lavoro ed il presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari (cfr. circolare consiliare 21 maggio 1997, citata), debba essere considerato il magistrato con funzioni di Consigliere Pretore dirigente che, in virtù dell'art. 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è chiamato a svolgere funzioni di presidente di sezione presso l'ufficio cui sono state trasferite le funzioni del soppresso ufficio di Pretura.

Ai fini di una uniforme interpretazione della normativa concernente le supplenze dei capi degli uffici, il Consiglio ha da tempo adottato un criterio di anzianità desumibile esclusivamente dalla categoria di attuale appartenenza del magistrato e non dalle funzioni in concreto esercitate, eventualmente non corrispondenti alla qualifica rivestita (cfr. circolare n. 839 del 4 febbraio 1976), specificando, successivamente, (circolare 21 maggio 1997, citata) come il ricorso all'anzianità di ruolo valga anche nel caso di presenza nell'organico del tribunale di un magistrato idoneo ad essere valutato per il conferimento delle funzioni di cassazione (o anche direttive superiori) non investito delle funzioni di presidente di sezione.

### **Conclusioni**

Sulla base del quadro normativo sopra delineato, così come risulta costantemente interpretato nelle circolari del Consiglio in materia, sembra che la soluzione del quesito in oggetto possa essere articolata nei seguenti termini: il magistrato cui attribuire le funzioni di reggente del Presidente del Tribunale di Grosseto deve essere individuato, in mancanza di specifica designazione tabellare, nella persona del presidente di sezione più anziano in ruolo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 104 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo abbia assunto le funzioni di magistrato di appello in data successiva rispetto ad altro presidente di sezione>>.

Il Consiglio ritiene di potere condividere le precedenti osservazioni e conclusioni dell'Ufficio Studi e di rispondere al quesito negli stessi termini, pertanto

delibera

di rispondere al quesito su trascritto come in premessa".